

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 6074

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ASCIERTO

Modifica all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in materia di trasferimento del personale della Polizia di Stato che presta servizio nelle sedi disagiate

*Presentata il 13 settembre 2005*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il personale delle Forze di polizia impiegato in sedi disagiate, ove talvolta vi sono ulteriori elementi di disagio dovuti all'incidenza della pressione criminale, non vanta alcun diritto di tutela per il trasferimento di sede.

La presente proposta di legge intende, pertanto, apprestare una seria tutela nei confronti di tali lavoratori anche al fine di assicurare la parità di trattamento rispetto

ad altri funzionari dello Stato ovvero agli appartenenti all'ordine giudiziario. Per questi ultimi, nella legislatura in corso, sono stati, per gli stessi motivi, previsti incentivi che non possono essere negati ad altre meritorie categorie di servitori dello Stato.

La presente proposta di legge non necessita di un particolare finanziamento poiché va a gravare sulle ordinarie previsioni di spesa del Ministero dell'interno.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

« Il personale che presta servizio nelle sedi disagiate ha diritto di ottenere il trasferimento dopo tre anni di permanenza ininterrotta in sede ».

2. Il personale di cui al secondo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ha diritto al trattamento di missione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, per i primi sei mesi di servizio in sede.

